



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO



Via Oratorio n. 14 – 24041 BREMBATE (BG) Tel: 035 801047
Email bgic82900c@istruzione.it Email pec bgic82900c@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbrembate.it - C.F. 91026030162
Cod. Mecc. BGIC82900C - codice univoco per la fatturazione: UFLEUK

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica

VISTO

Il DPR n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;

la Direttiva Ministeriale Prot. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

la Direttiva Ministeriale n.104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”;

il Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) relativo a “La scuola a prova di privacy”;

la Circolare del Ministro dell’Istruzione del 19 dicembre 2022 (M.I.M. n. 107190) “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”,

la Circolare MIM prot. n. 5274 del 11/07/24, disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione,

il Decreto Legislativo n. 99/2025, vigente dal 16 luglio 2025 e contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”,

il Dlgs. 134/2025 di modifica dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti

VIETA

il possesso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici accesi durante l’orario scolastico.

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente e una violazione della normativa ministeriale.

Inoltre il possesso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici accesi provoca effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche. Sull’argomento sono sempre più numerosi gli studi, così come risulta una sempre maggiore attenzione da parte degli organismi internazionali e delle istituzioni

sanitarie sulla necessità di adottare politiche in grado di contrastare i preoccupanti fenomeni che tali ricerche mettono in luce.

Detta violazione, quindi, si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento a contrastare gli effetti negativi.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato detenere il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (ipad, notebook, tablet, fotocamera, videocamera, smartwatch ecc.) accesi durante l'orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto delle norme di cui in epigrafe
- Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, e NON sul banco o tra le mani.
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle proprie finalità educative, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante i collaboratori scolastici e il telefono della scuola.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti. È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe ed eventuali riunioni/incontri a distanza inerenti la funzione docente. È inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

Tutti i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso non consentito dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione minando il raggiungimento dei loro obiettivi didattici.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che detenessero, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici **ACCESI** si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo di dispositivi personali a scuola	Comunicazione scritta sul Registro elettronico Lettera di Ammonizione Convocazione della famiglia Ritiro del dispositivo e restituzione alla famiglia previo appuntamento	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
REITERAZIONE della violazione	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni per attività di riflessione sul comportamento assunto stabilito dal Consiglio di Classe	
Effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate	Comunicazione scritta sul Registro elettronico Lettera di Ammonizione Convocazione della famiglia Ritiro del dispositivo e restituzione alla famiglia previo appuntamento Eventuale denuncia alle autorità competenti in caso di ipotesi di reato	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico

	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg per attività di cittadinanza solidale all'interno dell'Istituto stabilito dal C.d.C. Eventuale esclusione alla partecipazione alle uscite didattiche	
Diffondere materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione	Comunicazione scritta sul Registro elettronico Lettera di Ammonizione Convocazione della famiglia Ritiro del dispositivo e restituzione alla famiglia previo appuntamento Denuncia alle autorità competenti Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni per attività di cittadinanza solidale stabilita dal C.d.C. Esclusione alla partecipazione alle uscite didattiche	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
Configurazione fenomeno Bullismo - Cyberbullismo	Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), oltre a quanto previsto al punto precedente, il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore ai 15 giorni di allontanamento dalle lezioni e, nei casi più gravi, comminare l'allontanamento dalla comunità scolastica. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto

Gravi reati rientranti nella fattispecie del bullismo e cyberbullismo	responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Per episodi che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone, nonche' in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto al periodo precedente	
--	---	--

Impugnazioni, Organo di Garanzia interno e Organo di Garanzia regionale

Si rinvia all'art. 15 del Regolamento disciplinare Scuola secondaria.